



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 138811 del 18 maggio 2016

Oggetto: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante – Controllo a mezzo sistemi di videosorveglianza

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale la Provincia Autonoma che legge per conoscenza chiede chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare apposite telecamere di sorveglianza, già peraltro installate per monitorare e proteggere un'area pubblica ed i suoi beni da danneggiamenti e/o atti vandalici, al fine di stabilire se un soggetto, che esercita su detta area l'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, rispetti o meno i limiti di stazionamento temporali imposti per tale attività.

Questo, in quanto la differenza sostanziale tra le due tipologie di commercio sulle aree pubbliche, ossia in forma itinerante ed in sede fissa, non sussiste in relazione alle caratteristiche dell'area occupata, bensì è da ricondurre al tempo ed alle modalità di svolgimento delle medesime.

La Provincia sottolinea, al riguardo, che l'articolo 2, lettera d) del D.M. 5 agosto 2008, concernente "Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazioni" stabilisce che il Sindaco può intervenire per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico.

Chiede, pertanto, se l'uso di un sistema di videosorveglianza possa rappresentare uno strumento idoneo e sufficiente per contestare, ad un soggetto che sosta sistematicamente su un'area pubblica per un tempo prolungato non congruo ed adeguato ad una attività di tipo itinerante, la violazione ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 114 del 1998 con la conseguente confisca delle attrezzature e della merce.

Ad avviso della scrivente, il combinato disposto tra l'articolo 6, comma 7, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge di conversione 23 aprile 2009, n. 38, che consente l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza in locali pubblici o aperti al pubblico, e il richiamo, alla lettera d), del comma 2, del citato DM 5 agosto 2008, alla finalità di contrasto all'abusivismo commerciale, anche su area pubblica, nonché la generale previsione di cui all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, potrebbero consentire di utilizzare le immagini acquisite ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste, salvo assicurare che il trattamento dei relativi dati personali sia svolto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni contenute nel provvedimento generale in



materia di videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché valutare se tale trattamento sia svolto con modalità tali da richiedere una verifica preliminare alla medesima Autorità Garante ai sensi dell'articolo 17 del predetto Codice.

Né in questo specifico caso sembrerebbero sostenibili ed applicabili le perplessità sollevate da codesta Amministrazione – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di stato - nella nota del 16-11-2015 n. 300/A/7886/15/124/9, nel caso di utilizzo di dispositivi di rilevamento a distanza ai fini dell'accertamento delle violazioni degli obblighi assicurativi dei veicoli a motore, né altre perplessità emerse in tale caso relativamente alla necessità dell'omologazione degli strumenti di rilevazione ed alla validità delle rilevazioni stesse come prova.

Tutto ciò premesso, si chiede a codesto Ministero di voler far conoscere, sia a questa Direzione che alla Provincia Autonoma in indirizzo, le proprie diverse o aggiuntive valutazioni in merito al quesito posto dalla medesima Provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)